Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 maggio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della B&S SPA IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga.

Sono presenti:

- Per B&S SPA IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, il Curatore dr. Marcello De Sanctis, Giuseppe Carbone, Manlio Cingolani, Simona Gentile;
- Per la FILCAMS CGIL, Sabina Bigazzi;
- Per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- Per la UILTUCS UIL, Pietro Baio;
- per ITALIA LAVORO, Massimiliano Galli.

Per le Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- B&S s.p.a. in liquidazione in fallimento, con sede legale in Capena (Rm), utilizzatrice dei marchi "AIAZZONE" ed "EMMELUNGA", opera nel settore della commercializzazione di mobili e oggetti di arredamento occupa complessivamente alle proprie dipendenze 400 lavoratori (di cui 76 apprendisti), inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore commercio ed

applica il CCNL del commercio, terziario, servizi;

- In data 20 luglio 2010 la fallita *in bonis* ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la Panmedia Spa, per effetto del quale 518 lavoratori occupati presso 26 punti vendita e 10 centri logistici ubicati in tutto il territorio nazionale sono stati trasferiti alle dipendenze di Panmedia s.p.a.;

- Con sentenza n. 7/2011 del 15 marzo 2011, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato il fallimento della Società ed ha nominato il dr. Marcello De Sanctis Curatore della procedura;

- In data 11 aprile 2011 il Curatore è stato autorizzato allo scioglimento del contratto di affitto di azienda in essere con Panmedia s.p.a. ed il suddetto scioglimento è stato formalizzato, ai sensi dell'art. 79 L. F., in data 1 maggio 2011;

- Con accordo sottoscritto presso questo Ministero in data 24 maggio 2011, le Parti Sociali hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per procedure concorsuali ex art. 3 L. 223/1991 per 325 lavoratori subordinata, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 20 aprile 2011 (data di ammissione al fallimento) al 19 aprile 2012.

- Con nota prot. n. 15/VII/0012000/MA003.A001 del 26 maggio 2011 la Curatela ha presentato istanza di incontro presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga a favore di 76 apprendisti.

- Con successiva nota Prot. n.15/VII/0012153/MA003.A001 del 27 maggio 2011, il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. B&S SPA IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO presenterà istanza di concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, a decorrere dal 20 aprile 2011 (data di ammissione della Società al fallimento) al 31 dicembre 2011 per un numero massimo di **76 apprendisti** così ripartiti:
   - n. **2** occupati nella **Regione Lombardia**;
   - n. **15** occupati nella **Regione Lazio**;
   - n. **14** occupati nella **Regione Piemonte**;
   - n. **7** occupati nella **Regione Campania**;
   - n. **4** occupati nella **Regione Friuli Venezia Giulia**;
   - n. **1** occupato nella **Regione Liguria**;
   - n. **10** occupati nella **Regione Puglia**;
   - n. **19** occupati nella **Regione Sicilia**;
   - n. **4** occupati nella **Regione Veneto**.

2. La Cassa integrazione guadagni in deroga sarà attuata a zero ore, senza rotazione, vista la procedura concorsuale in atto e la totale cessazione dell'attività.

3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.

4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è

subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

7. L'operatività del presente accordo, anche con riguardo alla decorrenza dell'ammortizzatore sociale, è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 220/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

B&S SPA IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO

Simone Legentile

ITALIA LAVORO

OO.SS

MINISTERO DEL LAVORO